


ALLEGATO B...
N°120695 Rep.
N°26581 Racc.



FONDAZIONE PALAZZO FESTARI
INTESA PROGRAMMATICA D'AREA ALTO VICENTINO

STATUTO



*Provincia del
Alto Vicentino*

Indice dello Statuto della Fondazione Palazzo Festari Intesa Programmatica d'Area Alto Vicentino

Art. 1 Denominazione e sede	pag. 3
Art. 2 Scopo	pag. 3
Art. 3 Concorso alla Fondazione	pag. 3
Art. 4 Patrimonio	pag. 4
Art. 5 Fondo di gestione	pag. 4
Art. 6 Esercizio finanziario	pag. 5
Art. 7 Organi della Fondazione	pag. 5
Art. 8 L'Assemblea dei Fondatori	pag. 5
Art. 9 Convocazione e quorum	pag. 6
Art. 10 Assemblea degli Aderenti	pag. 6
Art. 11 Convocazione e quorum	pag. 6
Art. 12 Il Presidente della Fondazione	pag. 7
Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione	pag. 7
Art. 14 Convocazione e quorum	pag. 7
Art. 15 Direttore	pag. 8
Art. 16 Comitato Esecutivo dell'IPA	pag. 8
Art. 17 Convocazione e quorum	pag. 8
Art. 18 Collegio dei revisori	pag. 8
Art. 19 Clausola arbitrale	pag. 9
Art. 20 Estinzione	pag. 9
Art. 21 Rinvio	pag. 9

STATUTO DELLA FONDAZIONE PALAZZO FESTARI INTESA PROGRAMMATICA D'AREA ALTO VICENTINO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Fondazione della comunità locale sotto la denominazione

Fondazione Palazzo Festari - Intesa Programmatica d'Area Alto Vicentino

La Fondazione ha sede in Valdagno e le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità dell'integrazione territoriale e dello sviluppo locale nel territorio dell'Alto Vicentino agendo in maniera preferenziale nei settori della ricerca, della formazione e della cultura. La Fondazione si propone di svolgere attività dirette allo sviluppo del patrimonio umano, sociale e culturale della comunità locale dell'Alto Vicentino ed in particolare di:

- 1 promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata alla realizzazione di una Intesa Programmatica d'Area nell'Alto Vicentino (d'ora in poi IPA), finalizzata allo sviluppo del territorio, attraverso il miglioramento delle infrastrutture per la produzione ed il trasferimento della conoscenza, alla promozione dell'innovazione, alla diffusione di esperienze e pratiche innovative sviluppate in ambito locale, nazionale o estero, al lancio di specifici progetti di ricerca, all'organizzazione di convegni e forum di esperti, al coinvolgimento di università ed istituti di ricerca in iniziative di formazione superiore, all'utilizzo delle nuove tecnologie per la promozione di forme di comunicazione e condivisione delle conoscenze e ad ogni altra attività volta a sostenere lo sviluppo delle risorse umane e nell'Alto Vicentino; Alto Vicentino inteso come l'insieme dei comuni e degli altri agenti territoriali che aderiscono all'Intesa Programmatica d'Area, aderendo, nelle forme previste dal presente Statuto, alla Fondazione;
- 2 promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge e con apposita e separata gestione contabile. L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente o con diversa periodicità sceglierà, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato Esecutivo dell'IPA, uno o più ambiti di intervento individuando i progetti o le azioni da finanziare o cofinanziare in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo Consiglio.

Art. 3 - Concorso alla Fondazione

Assumono la qualifica di "Fondatore" i soggetti pubblici o privati, persona fisica o ente, anche se privi di personalità giuridica, che, in occasione della costituzione, hanno concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore ad euro 100.000.

Può divenire successivamente fondatore ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga nominato tale con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei fondatori, alle seguenti condizioni:

- Venga presentato da un fondatore;
- Concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore ad una percentuale stabilita

dall'Assemblea, del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale, spetta determinarne la destinazione. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei fondatori.

3.1 - Possono ottenere la qualifica di "Aderente", previo gradimento dell'assemblea dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, intendono aderire alla Fondazione al solo scopo di concorrere alla realizzazione dell'Intesa Programmatica d'Area nell'Alto Vicentino (l'IPA), finalizzata allo sviluppo del territorio; gli Aderenti sono tenuti a contribuire alla gestione ed alle attività dell'IPA mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di "aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La responsabilità degli Aderenti è limitata alla gestione ed alle attività inerenti l'IPA.

3.2 - Possono ottenere la qualifica di "Sostenitore", previo gradimento dell'assemblea dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono in qualsiasi forma agli scopi della fondazione con un contributo non inferiore a quello da determinarsi, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali ritenuti dal Consiglio di Amministrazione funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

L'Assemblea dei fondatori determinerà con Regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei sostenitori e degli aderenti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

3.3 Ogni deliberazione relativa all'impiego dei fondi destinati all'IPA, acquisiti attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, verrà assunta in base a quanto stabilito dai bandi stessi.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti "territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio deve essere in ogni caso sufficiente, sin dalla costituzione, al perseguimento dei fini della Fondazione. La fondazione può, accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che non siano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- Dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Ogni contributo, pubblico o privato, finalizzato all'attuazione dell'IPA dovrà essere destinato esclusivamente a tale scopo.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine l'Assemblea dei fondatori approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per "incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:


- L'Assemblea dei fondatori;
- L'Assemblea degli aderenti
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore;
- Il Comitato Esecutivo dell'IPA
- Il Collegio dei revisori

Art. 8 - L'Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrarne a far parte i fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 3.

L'Assemblea dei fondatori ha il compito di:

- Nominare, determinandone l'eventuale compenso, il Presidente della Fondazione;
- Nominare, determinandone l'eventuale compenso, i consiglieri di propria competenza, giusta quanto previsto al successivo art. 13;
- Procedere alla nomina dei fondatori ai sensi dell'art. 3;
- Nominare i membri del Comitato Esecutivo dell'IPA di propria competenza, giusta quanto previsto al successivo art. 16
- Nominare i membri del Collegio dei revisori di propria competenza, giusta quanto previsto al successivo art. 18



Francesco Carro

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approvare i programmi annuali di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- Deliberare la proposta di estinzione della Fondazione all'Autorità competente;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente statuto.

Art. 9 - Convocazione e quorum

Le riunioni dell'Assemblea dei fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione viene inviata con tre giorni di preavviso. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente ed il segretario siano dislocati nel luogo dove è convocata la riunione e tutti i convocati siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro. È previsto il limite massimo di tre deleghe, mentre non sono previsti obblighi di forma per la delega. Tutti i fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I consiglieri possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominano il Consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, essa delibera a maggioranza degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie o dell'atto costitutivo e l'estinzione dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal segretario e da chi presiede l'Assemblea medesima.

Art. 10 - Assemblea degli Aderenti

L'assemblea degli Aderenti ha il compito di:

- nominare due membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare due componenti il Comitato Esecutivo dell'IPA;
- nominare un membro del collegio dei revisori;
- nominare il Presidente dell'Assemblea degli Aderenti

Art. 11 - Convocazione e quorum

Le riunioni dell'Assemblea degli Aderenti sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea si riunisce in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo dell'IPA o del Collegio dei Revisori, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea degli Aderenti, se già nominato, ovvero in sua mancanza dal Presidente della Fondazione, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione viene inviata con tre giorni di preavviso. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente ed il segretario siano dislocati nel luogo dove è convocata la riunione

e tutti i convocati siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare altro membro. È previsto il limite massimo di tre deleghe, mentre non sono previsti obblighi di forma per la delega. Tutti gli aderenti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di aderente sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal segretario e da chi presiede l'Assemblea medesima.

Art. 12 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio ed inoltre:

- Rappresenta la Fondazione in tutti i rapporti istituzionali;
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo dell'IPA;
- Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri così nominati:

- Il Presidente della Fondazione nominato dall'Assemblea dei Fondatori
- due consiglieri nominati dall'Assemblea dei Fondatori
- due consiglieri nominati dall'Assemblea degli Aderenti

Tutti i consiglieri restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, l'Assemblea che ha nominato il consigliere decaduto deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- Proporre all'Assemblea i progetti annuali di intervento predisposti nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 e sulla base delle risorse disponibili;
- Predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto di beni immobili;
- Nominare il Direttore;
- Proporre eventuali modifiche statutarie;
- Svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.
- Approvare il Piano di Sviluppo dell'IPA Alto Vicentino
- Approvare il Regolamento per il funzionamento della Fondazione e del Comitato Esecutivo dell'IPA

Art.14 - Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In



Handwritten signature of Francesco...

seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente ed il segretario siano dislocati nel luogo dove è convocata la riunione e tutti i convocati siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

Art. 15 - Direttore

Il Direttore esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per la gestione efficace ed efficiente della Fondazione ed in particolare per la realizzazione dell'Intesa Programmatica d'Area nell'Alto Vicentino (IPA), ed è inoltre responsabile della:

- Preparazione dei programmi di attività della Fondazione e loro presentazione agli organi collegiali, nonché del successivo controllo dei risultati;
- Attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'IPA e predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'IPA con voto consultivo. Cura, inoltre, le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 16 - Comitato Esecutivo dell'Intesa Programmatica d'Area

Il Comitato Esecutivo dell'IPA è composto da 5 componenti di cui uno è il Presidente della Fondazione. I restanti quattro componenti sono così nominati

- Due membri nominati dall'Assemblea dei fondatori;
- Due membri nominati dall'Assemblea degli aderenti

Tutti i membri restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo dell'IPA, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente, l'Assemblea che ha nominato il componente decaduto deve provvedere alla cooptazione di altro componente che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Comitato Esecutivo dell'IPA è presieduto dal Presidente della Fondazione e ha i seguenti poteri:

- Proporre al Consiglio di Amministrazione il Piano di Sviluppo dell'IPA Alto Vicentino;
- Predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'IPA, per la parte relativa alla gestione di fondi ricavati da bandi e finanziamenti esterni; detti documenti dovranno essere approvati in tempo utile per essere recepiti nel bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione da approvarsi dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi del precedente Art. 8.

Art.17 - Convocazione e quorum

Le riunioni del Comitato Esecutivo dell'IPA sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Comitato Esecutivo dell'IPA è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, è composto di tre membri effettivi, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili così nominati:

- numero due componenti, tra i quali il Presidente, nominati dall'assemblea dei Fondatori
- numero un componente nominato dall'assemblea degli Aderenti

Il Collegio ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della fondazione, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità.

I Revisori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea degli Aderenti, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'IPA.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 19 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Art. 20 - Estinzione

È causa di estinzione della Fondazione, fatta salva ogni diversa deliberazione dell'Assemblea dei fondatori, il mancato raggiungimento di un patrimonio, comprese le riserve patrimoniali, pari a euro 1.000.0000 (un milione) entro il quarto anno dalla costituzione della Fondazione. In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dei fondatori che siano Enti Pubblici portatori di interessi pubblici, con vincolo di destinazione dello stesso per il perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto s'intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



Francesca Dato